



CC.02-18-04/2093/2018/X

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE N. 2093

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula
Ordinaria a risposta orale in Commissione
Ordinaria a risposta scritta
Indifferibile e urgente in Aula
Indifferibile e urgente in Commissione

OGGETTO: *Bando per la copertura di 14 figure dirigenziali della Giunta Regionale: per quali ragioni non si è espletata la ricerca di professionalità interna, perché non si mettono a bando i settori retti ad interim e quali sono i costi aggiuntivi a carico dell'Ente con la mobilità esterna?*

Premesso che:

- Con DGR 7-5430 del 25 luglio 2017 recante "Rilevazione dei fabbisogni e definizione del Piano Occupazionale: procedure connesse all'assunzione di personale dirigenziale per il ruolo della Giunta Regionale", nel prendere atto di una ricognizione interna alle diverse Direzioni, la Giunta ha dichiarato un fabbisogno di 23 figure dirigenziali per altrettanti settori che risultano attualmente vacanti, ovvero retti ad interim da altri dirigenti, o che si renderanno liberi per effetto di possibili futuri collocamenti a riposo, nel periodo 2017-inizio 2019.
- Come ineffabilmente evidenziato nella risposta all'atto ispettivo n. 1842 sulla medesima materia trasmessa dall'Assessore regionale al Personale ed a firma del Direttore competente, riprendendo un passaggio della DGR in parola si afferma che si è "ritenuto di dare priorità, in una prima fase, all'assunzione di 17 figure dirigenziali, all'interno del quadro dei fabbisogni individuati, per la copertura dei settori che risultano ad oggi privi di responsabile o che si renderanno tali per effetto di cessazioni dal servizio già oggi certe nel periodo 2017-2018, primo semestre".
- Nell'approfondire il richiamo della DGR 7-5430 del luglio 2017, la Giunta afferma che "la Regione pur avendo un'esigenza di 23 posizioni dirigenziali 2017-2019, ha tenuto conto dei settori da tempo privi di responsabile, delle cessazioni dirigenziali dal servizio certe in base alla normativa pensionistica..."

- Viene inoltre sostenuto che *"la DGR 7 ha posto in evidenza l'obbligo giuridico di osservare i disposti dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e smi, nell'elaborazione giurisprudenziale prevalente che individua nella mobilità lo strumento assunzionale preferenziale"*.
- Il comma 2bis dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, nell'indicare che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, nell'ottica del contenimento della spesa, ma non stabilisce che la mobilità tra enti debba essere o ritenersi scelta obbligata o preferibile rispetto alla ricerca di professionalità interna.
- Con DGR 27-60877 del 7 dicembre 2017, la Giunta ha provveduto a prorogare l'assegnazione ad interim del settore SC A1806A "Sismico", come fatto in precedenza con DGR 38-4405 del 19 dicembre 2016.
- Il combinato disposto di quanto richiamato nei due punti precedenti, ovvero nei due provvedimenti giuntali, parrebbe tradursi in una sorta di ossimoro più che nello strumento di programmazione descritto nella risposta all'interrogazione n. 1842.

INTERROGA

la Giunta regionale per sapere,

- Per quali ragioni la Giunta non abbia inteso utilizzare le graduatorie esistenti prima di avviare le procedure legate alla mobilità esterna, considerato anche che recentemente, con DGR 13-6762 del 20/04/2018 si è affidato l'incarico di responsabile del Settore A1807A "Foreste" proprio attraverso lo scorrimento delle graduatorie esistenti.
- Se non si ritenga che la fattispecie di cui alla soprarichiamata DGR 13-6762 del 20 aprile us non rischi di creare disparità di trattamenti tra i dipendenti dell'Ente.
- Per quali ragioni non si è provveduto a mettere a bando anche il settore "Sismico", considerato che è retto *ad interim* dal 2016.
- Quanti siano i dirigenti pagati dall'Ente che non hanno l'incarico di caposettore.
- La mobilità esterna prevede un saldo invariato a livello di spesa complessiva, ma per l'Ente ha un aggravio di costi che si chiede di quantificare, unitamente al risparmio che si sarebbe potuto ottenere se si fosse ricorso allo scorrimento delle graduatorie in essere.

FIRMATO IN ORIGINALE